



Comune di
CANTAGALLO

PROVINCIA DI PRATO

PROCEDURE PER LA CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI DI RAPPRESENTAZIONE NEGLI ELABORATI TECNICI E GRAFICI A CORREDO DI ATTI ABILITATIVI EDILIZI

A) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- a) L'istanza di correzione potrà essere presentata qualora le difformità riscontrate non rientrino nell'ambito delle tolleranze del 2% di cui all'art. 198 della L.R. n. 65/2014 e all'art. 34 bis del D.P.R. 380/2001.
- b) L'istanza di rettifica degli elaborati e della documentazione tecnica già contenuti negli atti abilitativi rilasciati, dovrà essere corredata da idonea documentazione che dimostri in maniera inequivocabile e certa che trattasi di mero errore materiale di rappresentazione e/o di svista ed essere accompagnata da perizia giurata resa da Professionista abilitato attestante:
 - l'esistenza di mero errore materiale di rappresentazione di uno stato di fatto diverso da quello risultante dagli elaborati tecnico/grafici a corredo dell'atto abilitante;
 - l'epoca di realizzazione delle modifiche e/o dell'ultimazione dei lavori.
- c) La perizia di cui al punto b) dovrà essere "giurata" ovvero attestare la veridicità del contenuto e riportare in calce il verbale del giuramento di "*aver bene e fedelmente adempiuto alle funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere la verità*", reso dal perito dinanzi al cancelliere di un qualsiasi ufficio giudiziario, compreso quello del giudice di pace, ai sensi dell'art. 5 del r.d. 9 ottobre 1922, n. 1366, o dinanzi a un notaio, ai sensi dell'art. 1, n. 4, del r.d.l. 14 luglio 1937, n. 1666.
- d) Ai fini delle presenti disposizioni non assumono valore di prova le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 200 n. 445 dagli aventi titolo.
- e) Nell'istanza di rettifica dovrà essere depositato lo stato finale dell'opera così come effettivamente esistente alla data del titolo edilizio di cui si richiede la rettifica e le difformità dovranno riferirsi esclusivamente ad errori di rappresentazione negli elaborati grafici che raffigurano lo stato legittimo dell'immobile preesistente al titolo medesimo. Pertanto quanto rappresentato con l'istanza nello stato sovrapposto non dovrà riferirsi in alcun modo a modifiche edilizie effettuate sull'immobile successivamente al titolo edilizio rilasciato/depositato oppure a difformità rispetto ad opere di progetto approvate, per le quali occorrerà procedere a sanatoria ai sensi delle norme di legge.
- f) Ai fini del deposito dell'istanza di rettifica il Tecnico rilevatore dovrà dichiarare che l'immobile è strutturalmente idoneo in quanto conforme alle norme in materia di sicurezza statica, nonché conforme alle norme attinenti la conformità degli impianti tecnologici, pertanto è idoneo all'uso a cui è destinato e non necessita di opere di adeguamento.



- g) Gli elementi introdotti a rettifica dovranno essere supportati da atti o documenti che ne assicurino la veridicità, mediante raffronti e verifiche attestati dal Tecnico rilevatore come ad esempio: documentazione fotografica risalente alla data del rilascio del titolo o antecedente e documentazione fotografica attuale attestante la condizione di non alterazione dell'entità originaria delle opere oggetto dell'istanza; documentazione amministrativa o atti d'archivio, formati in data anteriore all'istanza da correggere.

B) TIPOLOGIA DI ATTI - ISTANZE DI RETTIFICA

Punto 1)

RETTIFICA DI ATTI ABILITATIVI RILASCIATI

(Licenze, Concessioni, Permessi di Costruire, Sanatorie)

a) correzione degli errori materiali di rappresentazione incidenti sui carichi urbanistico-edilizi (superficie, volume, altezza, distacchi, sagoma, unità immobiliari, destinazione d'uso, standard) eccedenti le tolleranze di cui agli Artt. 198 e 206 comma 4 della L.R.n.65/2014.

Procedura:

deve essere presentata **domanda in bollo** sottoscritta dal richiedente o dall'avente titolo.

La richiesta di rettifica viene istruita come *riesame*.

L'ufficio, sulla base dell'ordine di protocollo, con le eccezioni per richieste urgenti e opportunamente motivate, effettuerà la valutazione sulla ammissibilità dell'istanza di riesame, verificando che ricorrano i presupposti sulla ammissibilità.

Se l'istanza non è procedibile, la lettera di non procedibilità sarà inviata all'avente titolo via PEC.

Se l'istanza è procedibile si prosegue secondo il seguente iter:

- l'Ufficio verifica la congruità e la completezza della documentazione prodotta congiuntamente all'istanza di rettifica; in caso di documentazione carente richiede all'avente titolo nuova documentazione;
- l'Ufficio procede all'istruttoria, acquisendo tutti i necessari pareri, autorizzazioni e/o nulla osta (se dovuti in relazione all'entità degli errori materiali denunciati);
- a istruttoria conclusa, l'Ufficio predispone una **lettera di accoglimento del riesame** contenente l'eventuale richiesta di conguagli di: oblazione, oneri concessori, diritti di mora e diritti di segreteria;
- pervenute le eventuali integrazioni l'ufficio predispone un titolo edilizio [concessione, permesso di costruire, permesso di costruire in sanatoria, ecc.] **rettificato** con la dicitura aggiunta "il presente titolo annulla e sostituisce [il titolo edilizio] n.del", invitando il richiedente a recarsi allo Sportello Edilizia per il ritiro del titolo rettificato, portando con sé il vecchio titolo che viene ritirato. Una copia del titolo rettificato rimane agli atti nel fascicolo di appartenenza, che viene rimandato in



archivio.

Documentazione obbligatoria da allegare all'istanza:

- Perizia Giurata e relazione tecnica attestante l'esistenza di mero errore materiale di rappresentazione;
- n. 2 elaborati grafici - stato di rilievo (inteso come lo stato finale dell'opera così come effettivamente esistente alla data del rilascio del titolo);
- n. 2 elaborati grafici: stato sovrapposto tra lo stato di rilievo/finale e lo stato di fatto allegato al titolo edilizio da rettificare (con colorazioni arancione e blu per gli errori);
- dichiarazione dell'atto di notorietà resa ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445;
- certificato di Idoneità Statica dell'immobile (ove dovuto);
- documentazione fotografica esaustiva e punti di ripresa fotografici;
- diritti di segreteria (€ 100,00);
- integrazione del contributo di costruzione/oblazione riferiti all'attualità (interessi legali);
- altra documentazione ritenuta necessaria.

b) correzione degli errori materiali di rappresentazione non incidenti sui carichi urbanistico-edilizi (superficie, volume, altezza, distacchi, sagoma, unità immobiliari, destinazione d'uso, standard) eccedenti le tolleranze di cui agli Artt. 198 e 206 comma 4 della L.R.n.65/2014:

Procedura:

Verrà effettuato il **deposito** dello stato finale dell'opera così come effettivamente esistente alla data del titolo con allegata la seguente documentazione:

Se l'istanza non è procedibile, la lettera di non procedibilità sarà inviata all'avente titolo via PEC.

Se l'istanza è procedibile si prosegue secondo il seguente iter:

- l'Ufficio verifica la congruità e la completezza della documentazione prodotta congiuntamente all'istanza di rettifica; in caso di documentazione carente richiede all'avente titolo nuova documentazione;
- l'Ufficio procede all'istruttoria acquisendo tutti i necessari pareri, autorizzazioni e/o nulla osta (se dovuti in relazione all'entità degli errori materiali denunciati) acquisendo la documentazione presentata e depositandola nel fascicolo di riferimento;
- la dimostrazione dell'errore materiale di rappresentazione deve essere accompagnata da apposita documentazione probante;



Documentazione obbligatoria da allegare all'istanza:

- Perizia Giurata e relazione tecnica attestante l'esistenza di mero errore materiale di rappresentazione;
 - n. 2 elaborati grafici - stato di rilievo (inteso come lo stato finale dell'opera così come effettivamente esistente alla data del rilascio del titolo);
 - n. 2 elaborati grafici - stato sovrapposto tra lo stato di rilievo/finale e lo stato di fatto allegato al titolo edilizio da rettificare (con colorazioni arancione e blu per gli errori);
 - dichiarazione dell'atto di notorietà resa ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445;
 - certificato di Idoneità Statica dell'immobile (ove dovuto);
 - documentazione fotografica esaustiva e punti di ripresa fotografici ;
 - diritti di segreteria (€ 100,00);
 - altra documentazione ritenuta necessaria.
-

Punto 2)

RETTIFICA DI ATTI ABILITATIVI DEPOSITATI

(D.I.A., S.C.I.A., C.I.L.A.)

a) correzione degli errori materiali di rappresentazione incidenti e non sui carichi urbanistico-edilizi (superficie, volume, altezza, distacchi, sagoma, unità immobiliari, destinazione d'uso, standard) eccedenti le tolleranze di cui agli Artt. 198 e 206 comma 4 della L.R.n.65/2014;

Procedura:

Verrà effettuato il **deposito** dello stato finale dell'opera così come effettivamente esistente alla data del titolo con allegata la seguente documentazione:

Se l'istanza non è procedibile, la lettera di non procedibilità sarà inviata all'avente titolo via PEC.

Se l'istanza è procedibile si prosegue secondo il seguente iter:

- l'Ufficio verifica la congruità e la completezza della documentazione prodotta congiuntamente all'istanza di rettifica; in caso di documentazione carente richiede all'avente titolo nuova documentazione;
- l'Ufficio procede all' istruttoria acquisendo tutti i necessari pareri, autorizzazioni e/o nulla osta (se dovuti in relazione all'entità degli errori materiali denunciati) acquisendo la documentazione presentata e depositandola nel fascicolo di riferimento;
- la dimostrazione dell'errore materiale di rappresentazione deve essere accompagnata da apposita do-



cumentazione probante;

Documentazione obbligatoria da allegare all'istanza:

- Perizia Giurata e relazione tecnica attestante l'esistenza di mero errore materiale di rappresentazione;
- n. 2 elaborati grafici - stato di rilievo (inteso come lo stato finale dell'opera così come effettivamente esistente all'epoca di presentazione del condono);
- n. 2 elaborati grafici - stato sovrapposto tra lo stato di rilievo/finale e lo stato di fatto allegato al titolo edilizio da rettificare (con colorazioni arancione e blu per gli errori);
- dichiarazione dell'atto di notorietà resa ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445;
- certificato di Idoneità Statica dell'immobile (ove dovuto);
- documentazione fotografica esaustiva e punti di ripresa fotografici;
- diritti di segreteria (€ 100,00);
- integrazione del contributo di costruzione riferito all'attualità (compreso gli interessi legali);
- altra documentazione ritenuta necessaria.

Punto 3)

RETTIFICA DI CONDONI EDILIZI RILASCIATI/NON ANCORA RILASCIATI

(condono L. n. 47/1985; condono L. n. 724/1994; condono L. n. 326/2003)

a) correzione degli errori materiali di rappresentazione incidenti e non sui carichi urbanistico-edilizi (superficie, volume, altezza, distacchi, sagoma, unità immobiliari, destinazione d'uso, standard)

Procedura:

deve essere presentata **domanda in bollo**, secondo la modulistica comunale, sottoscritta dal richiedente o dall'avente titolo.

La richiesta di rettifica viene istruita come *riesame*.

L'ufficio, sulla base dell'ordine di protocollo, con le eccezioni per richieste urgenti e opportunamente motivate, effettuerà la valutazione sulla ammissibilità dell'istanza di riesame, verificando che ricorrano i presupposti sulla ammissibilità;

- se ammissibile, l'Ufficio verifica la congruità e la completezza della documentazione prodotta congiuntamente all'istanza di rettifica; in caso di documentazione carente richiede all'avente titolo nuova documentazione;



- l'Ufficio procede all'istruttoria, acquisendo tutti i necessari pareri, autorizzazioni e/o nulla osta (se dovuti in relazione all'entità degli errori materiali denunciati);
- a istruttoria conclusa, l'Ufficio predispone una **lettera di accoglimento del riesame** contenente l'eventuale richiesta di conguagli di: oblazione, oneri concessori, diritti di mora e diritti di segreteria;
- pervenute le eventuali integrazioni l'ufficio predispone un permesso di costruire in sanatoria **rettificato** con la dicitura aggiunta "il presente titolo annulla e sostituisce il permesso in sanatoria n.del", invitando il richiedente a recarsi allo Sportello Edilizia per il ritiro del titolo rettificato, portando con sé il vecchio titolo che viene ritirato. Una copia del titolo rettificato rimane agli atti nel fascicolo di appartenenza, che viene rimandato in archivio.

Documentazione obbligatoria da allegare all'istanza:

- Perizia Giurata e relazione tecnica attestante l'esistenza di mero errore materiale di rappresentazione;
- n. 2 elaborati grafici - stato di rilievo (inteso come lo stato finale dell'opera così come effettivamente esistente all'epoca di presentazione del condono);
- n. 2 elaborati grafici: stato sovrapposto tra lo stato di rilievo/finale e lo stato di fatto allegato alla domanda del condono edilizio;
- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, attestante la titolarità sull'immobile, con copia del documento di identità;
- certificato di Idoneità Statica dell'immobile (ove dovuto);
- documentazione fotografica esaustiva e punti di ripresa fotografici;
- diritti di segreteria (€ 100,00);
- integrazione del contributo di costruzione/oblazione riferiti all'attualità (interessi legali);
- altra documentazione ritenuta necessaria.